

Il giorno 7 gennaio 2005, in Lecce, presso la sede della SOBARIT S.p.A.,

tra

la **SOBARIT SpA**, (nel prosieguo "Azienda"), rappresentata dal Direttore Generale Luigi Marzano e dal Responsabile Ufficio Gestione Risorse Umane Salvatore Micaletto;

e

FISAC/CGIL, nelle persone di: Negro Antonio, Scrimieri Maurizio, Paoelli Lucio, Palamà Antonio, Valletta Massimo e Leucci Oronzo;

FIBA/CISL, nelle persone di: De Martinis Domenico, Perrone Antonio, Bizzarro Rosario e Delle Side Roberto;

UILCA, nelle persone di: Pedio Oronzo, Tramacere Claudio, Malerba Luigi e Muscatello Pasquale;

si è convenuto quanto segue:

Premesso che:

- Con comunicazione scritta del 22/3/2004 la SOBARIT SpA ha rappresentato alle OO.SS., ai sensi dell'art.18 del vigente CCNL, la presenza di tensioni occupazionali derivanti dall'attuazione della riforma di settore;
- A seguito di tale comunicazione le OO.SS. hanno chiesto di aprire un confronto volto ad esaminare i motivi della denunciata situazione di esubero;
- In data 12/11/2004, la SOBARIT SpA ha comunicato alle OO.SS. ai sensi degli artt.4 e 24 L.223/91, l'avvio delle procedure previste dalla legge in materia di riduzione di personale e mobilità, evidenziando un esubero occupazionale di 66 unità.
- In data 23/11 e 21/12/2004 la SOBARIT S.p.A. e le OO.SS. hanno dato corso all'esame congiunto dei motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza;
- In data 7/1/2005, su richiesta delle intestate OO.SS. è proseguita l'analisi delle problematiche.

Tanto premesso, le parti, dopo ampia discussione, convengono ai sensi dell'art. 5, L. 223/91, quanto segue:

Art. 1

Personale in possesso dei requisiti pensionistici entro il 31/12/07

(Cessazioni "obbligatorie")

- 1) In aderenza a quanto previsto dall'art. 8, DM 24 novembre 2003, n. 375, la risoluzione del rapporto di lavoro, interesserà obbligatoriamente, con decorrenza 31/1/05, il personale appartenente alle categorie degli impiegati e dei quadri, che sia in possesso dei requisiti per fruire:
 - a) della pensione di anzianità o vecchiaia con decorrenza 1/2/05;
 - b) della prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), DM 24 novembre 2003, n. 375, con decorrenza 1/2/05, nonché della pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31/12/2007.

Art. 2

Incentivo all'esodo personale avente diritto alla pensione

- 1) L'Azienda s'impegna a corrispondere ai lavoratori di cui al precedente art. 1, let. a), che entro il 20/1/05 si dichiarino disponibili a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro (senza diritto ad indennità di mancato preavviso) con decorrenza 1/2/05, una somma a titolo d'incentivo all'esodo pari a sei mensilità di retribuzione (stipendio mensile + scatti anzianità + importo ex ristrutturazione + eventuale indennità di rischio + eventuale assegno di anzianità).
- 2) Gli importi dovuti a titolo d'incentivo all'esodo sulla base del presente articolo saranno corrisposti ai singoli interessati all'atto della stipula (non appena verranno comunicate alla società le aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS), nelle forme di cui all'art. 410 e ss. c.p.c., di apposito verbale di transazione con il quale i lavoratori rinunzino ad ogni e qualsiasi pretesa riferita al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione.
- 3) Su richiesta dei singoli lavoratori, la stipula del verbale di cui al primo comma potrà essere anticipata rispetto alla data di comunicazione delle aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS. In tale caso l'azienda provvederà a corrispondere un'anticipazione pari al 70% dell'incentivo dovuto.

Art. 3

Incentivo all'esodo personale avente diritto all'assegno straordinario

- 1) L'Azienda s'impegna a corrispondere ai lavoratori di cui al precedente art. 1, let. b), a titolo di incentivo all'esodo, una somma pari a 2/12 della Retribuzione Annuale lorda.
- 2) Inoltre, sempre ai lavoratori di cui al precedente art. 1, lettera b), che si dichiarino disponibili a rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa riferita al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione, una ulteriore somma a titolo d'incentivo all'esodo calcolata applicando la seguente formula:

$$2/12 \text{ RAL} + (0.735\% \text{RAL} * M) + L$$

Dove:

RAL = retribuzione annua lorda (con esclusione delle voci variabili)

M = mesi di permanenza nel Fondo

L = € 750,00 (settecentocinquanta)

- 3) Gli importi dovuti a titolo d'incentivo all'esodo sulla base del 2° comma precedente del presente articolo saranno corrisposti ai singoli interessati all'atto della stipula (non appena verranno comunicate alla società le aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS), nelle forme di cui all'art. 410 e ss. c.p.c., di apposito verbale di transazione con il quale i

lavoratori rinunzino ad ogni e qualsiasi pretesa riferita al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione.

- 4) Su richiesta dei singoli lavoratori, la stipula del verbale di cui al precedente comma potrà essere anticipata rispetto alla data di comunicazione delle aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS. In tale caso l'azienda provvederà a corrispondere un'anticipazione pari al 70% dell'incentivo dovuto.

Art. 4

Personale in possesso dei requisiti pensionistici entro il 31/12/2010 (Cessazioni "facoltative")

- 1) La risoluzione del rapporto di lavoro potrà interessare anche il personale Sobarit diverso da quello individuato all'art. 1, che sia in possesso dei requisiti per fruire della prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), DM 24 novembre 2003, n. 375, nonché della pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31/12/2010.
- 2) Il personale di cui al comma che precede potrà beneficiare dell'incentivo all'esodo previsto dall'art. 3, a condizione che espliciti la sua intenzione di voler accedere al Fondo di settore e cessi dal servizio entro il 31/12/05.
- 3) L'Azienda non sarà tenuta ad erogare alcun incentivo al personale che cessi dal servizio successivamente al 31/12/05.
- 4) Gli importi dovuti a titolo d'incentivo all'esodo sulla base del presente articolo saranno corrisposti ai singoli interessati all'atto della stipula (non appena verranno comunicate alla società le aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS), nelle forme di cui all'art. 410 e ss. c.p.c., di apposito verbale di transazione con il quale i lavoratori rinunzino ad ogni e qualsiasi pretesa riferita al rapporto di lavoro ed alla sua estinzione.
- 5) Su richiesta dei singoli lavoratori, la stipula del verbale di cui al primo comma potrà essere anticipata rispetto alla data di comunicazione delle aliquote di tassazione del TFR da parte dell'INPS. In tale caso l'azienda provvederà a corrispondere un'anticipazione pari al 70% dell'incentivo dovuto.

Art. 5

Ulteriori strumenti

- 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 7, 2° comma, DM 375/03, le parti concordano altresì che l'Azienda provvederà a:
 - a. richiedere le prestazioni del FSRO relative alla formazione professionale nella misura percentuale massima consentita. Tale formazione dovrà essere effettuata – previa informativa alle OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo - utilizzando strutture abilitate a rilasciare attestati professionali validi anche fuori dall'ambito Aziendale;
 - b. incentivare il ricorso all'istituto del part-time, favorendo l'accoglimento delle domande che pervengano dal personale entro il 31/3/05;

Art. 6

Garanzie per i lavoratori

- 1) In relazione a quanto previsto dal presente accordo, le parti precisano che qualora eventuali errori nella determinazione dell'anzianità contributiva impediscano l'accesso al Fondo dei lavoratori individuati ai sensi dell'art. 1 lettera b) e art. 4, questi ultimi – ove il

mancato accesso non sia loro obiettivamente imputabile - avranno diritto ad essere reintegrati in servizio senza soluzione di continuità.

Art. 7
Incontri e verifiche

- 1) Le parti si impegnano ad incontrarsi non oltre il 30/4/05, per esaminare le ricadute del presente accordo in termini di mobilità e carichi di lavoro, nonché per adottare meccanismi di tutela dei lavoratori qualora il Fondo di sostegno al reddito non abbia ancora iniziato ad erogare gli assegni straordinari.

Art. 8
Clausola finale

- 1) Le parti si danno atto di avere esperito e concluso, ad ogni effetto, le procedure previste per l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112" .
- 2) Esaurito positivamente il programma di cessazioni "obbligatorie" previsto dall'art. 1 del presente accordo, l'Azienda s'impegna a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 18 mesi.

Le OO.SS.

L'Azienda